

Il ricorrente chiede di beneficiare di un pari trattamento rispetto ai dipendenti assunti tra il giugno 2003 e la fine di aprile 2004. A sostegno del suo ricorso, egli fa valere l'illegittimità dell'art. 12 dell'allegato XIII al nuovo statuto del personale. A suo avviso, il detto articolo è stato adottato in violazione del principio della parità di trattamento e di non discriminazione, dell'art. 31 del nuovo statuto del personale, dell'art. 5 del nuovo statuto del personale, in combinato disposto col principio di parità di trattamento e di non discriminazione, del principio dell'equivalenza tra posto e grado, dell'art. 7, n. 1, dello statuto del personale e dell'allegato I bis allo statuto del personale, nonché, infine, del principio della certezza del diritto, del principio di non retroattività, dei diritti acquisiti del ricorrente e del principio di tutela del legittimo affidamento. Egli fa inoltre valere che il regolamento (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto del personale delle comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali comunità ⁽¹⁾, viola l'art. 10 dello statuto del personale.

Il ricorrente fa valere altresì una violazione dei principi di buona amministrazione, di diligenza, di trasparenza, di buona fede e della parità di trattamento e di non discriminazione.

⁽¹⁾ GU L 124, pag. 1.

Ricorso di Arcangelo Milella e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 luglio 2005

(Causa T-289/05)

(2005/C 229/76)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 luglio 2005 Arcangelo Milella, residente in Niederaanven (Lussemburgo), e Delfina Campanella, residente in Lussemburgo, rappresentati dall'avv. Marc-Albert Lucas, hanno proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione 18 aprile 2005, nella parte in cui essa precisa che il metodo d'Hondt è un metodo di ripartizione dei seggi dei rappresentanti del comitato locale del personale di Lussemburgo (CLPL) presso

il comitato centrale del personale (CCP) conforme alla regola di proporzionalità ed in cui invita il CLPL a tenerne conto per adottare una nuova decisione di designazione dei suoi rappresentanti presso il CCP;

- accertare l'illegittimità delle decisioni del comitato locale del personale di Lussemburgo 26 aprile e 10 maggio 2005, con cui vengono designati i suoi rappresentanti presso il comitato centrale del personale, nella parte in cui esse attribuiscono cinque seggi alla lista n. 2 e due seggi alla lista n. 1, in applicazione del metodo d'Hondt, e non quattro seggi alla lista n. 2 e tre seggi alla lista n. 1, in applicazione del metodo del maggior resto;
- annullare la decisione del direttore generale del personale dell'amministrazione 11 maggio 2005, che conferma la regolarità delle nuove designazioni dei suoi rappresentanti presso il comitato centrale del personale effettuate dal comitato locale del personale di Lussemburgo il 26 aprile e di 10 maggio 2005
- condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

La controversia riguarda la designazione dei rappresentanti del comitato locale del personale della commissione di Lussemburgo (CLPL) presso il comitato centrale del personale della Commissione (CCP), in seguito alle elezioni del 24 novembre 2004. Con nota del 18 aprile 2005, il direttore generale della DG ADMIN della Commissione ha precisato ai presidenti del CLPL e del CCP che considerava conforme al principio di proporzionalità il metodo d'Hondt, un metodo matematico scelto per ripartire i seggi al CCP tra le liste presentate alle elezioni. Tuttavia, con la stessa nota, il direttore ha annullato, per altri motivi, le designazioni dei rappresentanti presso il CCP. In seguito a tale nota, il CLPL ha proceduto, il 26 aprile 2005, ad una nuova designazione dei rappresentanti, in applicazione del metodo d'Hondt.

Con nota dell'11 maggio del 2005, il direttore generale della DG ADMIN ha confermato che considerava regolari tali designazioni.

I ricorrenti, dipendenti della Commissione a Lussemburgo, chiedono l'annullamento di tali decisioni. Essi fanno valere la violazione dell'art. 14, ultimo comma, della regolamentazione 27 aprile 1988, recante composizione e funzionamento del comitato del personale, adottata dalla Commissione, nonché delle regole della proporzionalità della ripartizione dei seggi del CCP a quella dei seggi del CLPL e della rappresentatività del CCP. I ricorrenti sostengono che avrebbe dovuto essere adottato un altro metodo di ripartizione dei seggi, quello del maggior resto, che avrebbe condotto ad una ripartizione più rappresentativa.

I ricorrenti fanno valere altresì uno sviamento di potere da parte del CLPL. A loro avviso, la maggioranza del CLPL vorrebbe aumentare artificiosamente la sua rappresentanza a discapito della lista n. 1, e l'APN avrebbe commesso un errore di diritto, nonché un errore manifesto di valutazione, approvando l'applicazione del metodo d'Hondt.

I ricorrenti fanno valere inoltre la violazione, da parte dell'APN, degli artt. 1, n. 3, dell'allegato II allo statuto, e 16, nn. 1 e 2, dello statuto del CLPL, in quanto l'APN avrebbe imposto al CLPL la scelta del metodo d'Hondt ovvero, quantomeno, gli avrebbe permesso di usurpare la competenza dell'assemblea generale del personale, che sarebbe l'unica competente per scegliere il metodo applicabile.

Ricorso di Mohammad Reza Fardoom e Michael Ashbrook contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 25 luglio 2005

(Causa T-291/05)

(2005/C 229/77)

(Lingua processuale: il francese)

Il 25 luglio 2005 Mohammad Reza Fardoom, residente in Roodt-sur-Syre (Lussemburgo) e Michael Ashbrook residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentati dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni del capo dell'unità «Dialogue social», adottate il 4 novembre 2004, che negano gli ordini di missione dei ricorrenti presentati il 9 settembre 2004, per partecipare ad una riunione del 13 settembre 2004 con un commissario;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti erano stati convocati, in qualità di rappresentanti di un'organizzazione sindacale, ad una riunione per il 13

settembre 2004 con un commissario. Per partecipare a tale riunione, essi avevano presentato, previamente, una domanda diretta ad ottenere un ordine di missione. Tale domanda è stata firmata dal superiore gerarchico solo 41 giorni più tardi. Basandosi su tale ritardo, l'ordinatore ha negato gli ordini di missione.

I ricorrenti chiedono l'annullamento di quest'ultima decisione. A sostegno del loro ricorso, fanno valere la violazione dell'articolo 24 bis dello statuto, della libertà sindacale, del principio di parità di trattamento, del principio di non discriminazione, nonché un procedimento arbitrario. In tale contesto, essi sostengono di aver presentato le loro domande nei termini e che non dovrebbero essere ritenuti responsabili del fatto che esse siano state firmate tardivamente. I ricorrenti fanno altresì valere che le missioni sarebbero state chieste senza spese e che, di conseguenza, non sarebbe necessario modificare a posteriori il bilancio dell'istituzione.

I ricorrenti sostengono infine che la Commissione ha violato il principio di motivazione nonché il suo dovere di sollecitudine.

Ricorso di Maria Johansen contro la Corte dei conti delle Comunità europee, proposto il 26 luglio 2005

(Causa T-292/05)

(2005/C 229/78)

(Lingua processuale: il francese)

Il 26 luglio 2005, Maria Johansen, residente in Lussemburgo, rappresentata dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, ha proposto un ricorso contro la Corte dei conti delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 21 aprile 2005, che respinge il reclamo della ricorrente, adottata insieme alla decisione di nomina dell'APN 27 ottobre 2004, nella parte in cui essa fissa il suo grado, in applicazione dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto ed il suo scatto ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;